

Documento d'impegno interistituzionale per le donne detenute
Progetto per la sperimentazione di un trattamento mirato partendo dalle Regole di Bangkok

Il giorno 8 marzo dell'anno 2023, in occasione della festa internazionale dei diritti della donna, a 101 anni dalla sua prima manifestazione in Italia, presso la sede degli II.PP. di Reggio Calabria,

L'Ufficio Territoriale Del Governo: Prefettura di Reggio Calabria;

Il Ministero della Giustizia: Corte d'Appello di Reggio Calabria, Tribunale di Reggio Calabria, Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione Degli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria; l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria;

Gli Enti: Regione Calabria, Comune di Reggio Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria, Camera di Commercio di Reggio Calabria;

Gli organi di Garanzia Istituzionale in materia: l'Ufficio del Garante regionale della Calabria dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e l'Ufficio del Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Reggio Calabria;

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca: Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università di Reggio Calabria, l'Istituto Comprensivo "Telesio Montalbetti" di Reggio Calabria;

Il Ministero della Salute: Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria (ASP RC);

L'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria e il CPO dell'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria;

Partners: Camera Penale di Reggio Calabria "G. Sardiello", l'Associazione ADGI sez. di Reggio Calabria, l'AMI distretto di Reggio Calabria, gli Avvocati della "Marianella Garsia", AIGA Reggio Calabria, FIDU città Metropolitana di Reggio Calabria, l'Associazione Grace, l'Associazione Chrysalide, l'Associazione Nuovi Orizzonti, l'Associazione Italiana dei Mediatori Penali;

Tutte le parti in epigrafe del presente atto rappresentate:

Visto l'art. 3 della Costituzione Italiana *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”*;

Visto l'art. 27 della Costituzione Italiana co.3 *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*;

Visto l'art. 1 della L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà che così dispone: *“1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione. 2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. 3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. 4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. 5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. 6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. 7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva”*;

Preso atto che il n. D.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000 agli artt. 8 e 9 prevede: *“1. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale. 2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità”*; (Art. 9) Vestiario e corredo *“1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonché gli altri effetti di uso che l'amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale”*;

Considerato che il sistema penitenziario come previsto dall'ordinamento L.354/75, benché incentrato su principi di umanizzazione della pena, risulta corrispondere maggiormente alle esigenze della popolazione maschile;

Vista la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee che disciplina: Reg. Donne 34. 1. *“Oltre alle specifiche disposizioni indicate in queste Regole e che riguardano le detenute donne, le autorità devono porre un'attenzione particolare ai bisogni fisici, professionali, sociali e psicologici delle donne detenute al momento di prendere decisioni che coinvolgono qualsiasi aspetto della detenzione. 2. Sforzi particolari devono essere intrapresi per permettere l'accesso a servizi specialistici da parte delle detenute che hanno bisogni menzionati alla Regola 25.4. 3. Le donne detenute devono essere autorizzate a partorire al di fuori del carcere ma, se un bambino nasce all'interno di un istituto, le autorità devono fornire l'assistenza e le infrastrutture necessarie”*. Assegnazione e locali di detenzione: 17.7. *“Speciali provvedimenti devono essere adottati per le necessità igieniche delle donne”*;

Considerato che la condizione delle donne in carcere è stata, per lungo tempo, trascurata dalle politiche legislative anche di livello internazionale, particolarmente sotto il profilo della specificità dei bisogni, dalle relazioni familiari e della cura dei figli, nel gennaio 2008 la Commissione Dei Diritti Della Donna presso il Parlamento Europeo ha pubblicato un rapporto sulle condizioni della popolazione carceraria femminile nell'Unione Europea. Il documento ha posto l'accento sulla diffusione prevalente di strutture attrezzate per accogliere una popolazione prettamente maschile, inadeguate quindi alla specificità delle esigenze femminili. Posto che un grande numero di donne detenute sono state anche vittime di atti di violenza sessuale o di maltrattamenti, il rapporto (in osservanza delle norme minime di protezione dei diritti dei detenuti sulla base dell'art. 6 del trattato dell'UE, e che tenga conto anche dei bisogni specifici delle donne) invita gli Stati membri a fornire un sostegno psicologico in particolare a quante hanno vissuto questo tipo di abusi.

Preso atto che il Parlamento europeo è intervenuto con l'approvazione della Risoluzione 13 marzo 2008 con la quale, si invitano gli Stati membri a *“integrare la dimensione della parità tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria”*, a *“tenere maggiormente presenti le specificità femminili”* nonché a *“creare condizioni di vita alle esigenze”* dei figli che vivono con il genitore detenuto;

Richiamati gli standard normativi specifici¹:

- Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non

¹ Testi int. https://apt.ch/detention-focus/en/vulnerable_groups/1/?related_standards, 1° ottobre 2020.

- detentive per le donne autrici di reati “Regole di Bangkok” (che si allegano),
- Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW, Assemblea Generale ONU, dicembre 1979),
 - Relazione del relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti sull'applicabilità della proibizione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nel diritto internazionale alle esperienze uniche di donne, ragazze e persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, A/HRC/31/57, 5 gennaio 2016;
 - Rapporto Percorsi, condizioni e conseguenze dell'incarcerazione delle donne, Relatore speciale sulla violenza contro le donne, cause e conseguenze, A/68/340, 21 agosto 2013;
 - Donne private della libertà, Estratto dal 10° Rapporto Generale del CPT, pubblicato nel 2000, CPT/Inf(2000)13-parte;
 - Donne in carcere, Factsheet 2018, CPT/Inf(2018)5, Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti;
 - Raccomandazione CM/Rec(2018)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa ai bambini con genitori detenuti, Consiglio d'Europa, 4 aprile 2018;
 - Prevenzione della tortura e del maltrattamento delle donne private della libertà, CAT/OP/27/1,SPT,18 gennaio 2016;
 - Sistemi e condizioni carcerarie, risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2017 sui sistemi e le condizioni carcerarie (2015/2016(INI)), P8TA(2017)0385;
 - Donne private della libertà; Relazione del Gruppo di lavoro sulla questione della discriminazione contro le donne nella legge e nella pratica, 15 maggio 2019, A/HRC/41/33

Si danno atto di voler sensibilizzare alla cultura della richiamata realtà in favore di una specifica programmazione afferente percorsi trattamentali rivolti alle donne detenute e/o comunque sottoposte a misure alternative della pena, donne autrici di reati. L'obiettivo specifico, di seguito meglio rappresentato, prevede una sperimentazione che si avvia dagli II. PP reggini e estesa all'intero territorio regionale ove vi siano sezioni femminili, sulla prevenzione della violenza di genere e sulla rieducazione partendo da percorsi culturali e di formazione che tengano conto delle peculiarità dell'essere donna, della personalità e della dimensione umana/affettiva femminile.

Nello specifico:

1. (Obiettivi)

Il presente documento è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative necessarie alla sensibilizzazione della popolazione carceraria femminile e della società civile sui temi della giustizia, della responsabilità e della applicazione di una filosofia della pena effettivamente garantita, nonché a diffondere quella cultura della legalità e della consapevolezza dei diritti umani che consenta un maggiore e concreto contrasto alle discriminazioni di genere proprio all'interno dei luoghi di privazione della libertà personale.

2. (Modalità operative)

Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente punto 1, le Parti si impegnano a collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione di iniziative volte a favorire attività e progettualità in favore del trattamento penitenziario per la donna detenuta o comunque privata della libertà personale.

Le parti si impegnano a preparare il futuro della donna: reinserimento sociale e professionale, percorsi di giustizia riparativa intramuraria, tutela della salute e prevenzione inframuraria, accompagnamento psicologico sia nel periodo immediatamente precedente la liberazione che a quello della ripresa della vita dopo la reclusione.

Gli IL.PP., dovranno, supportati dalle istituzioni che sottoscrivono il presente documento svolgere i seguenti compiti essenziali e complementari finalizzati a:

1) Parità di genere. *Proteggere la popolazione da soggetti che hanno comportamenti pericolosi o quanto meno punibili; adottare percorsi rieducativi concretamente finalizzati alla reintegrazione delle detenute nella società, al momento del loro rilascio.*

2) Istruzione e Programmazione di percorsi d'istruzione. *Oggi le statistiche sulle detenute suggeriscono uno scarso livello di istruzione e una carenza di competenze professionali. Il tempo trascorso in carcere, deve essere utilizzato per preparare le detenute a una vita più stabile dopo il loro rilascio, l'istruzione dovrebbe essere uno strumento importante a tale scopo.*

3) Formazione. *Le parti si impegnano a colmare la frattura tra la formazione professionale e le richieste del mercato del lavoro. Le attività di formazione dovranno essere programmate in relazione alle attitudini lavorative e di scelta consapevole della donna al fine di potenziare l'integrazione sociale e professionale della stessa.*

Le parti potranno presentare (ciascuna per le proprie competenze) programmi di formazione professionale di qualità elevata, che siano adatti alle esigenze del mercato del lavoro, oltre a opportunità di lavoro diversificate, libere dagli stereotipi di genere.

Si programmeranno accordi di collaborazione degli II.PP. con le aziende esterne per trovare lavoro alle detenute nell'ambito del loro processo di riabilitazione.

4) Inclusione sociale. *Conclusa la fase della reclusione, molte detenute devono affrontare una vasta gamma di problemi essenziali quali: trovare alloggio, disporre di reddito regolare, sanare i rapporti con i figli e provvedere a loro stesse oppure ad altri membri della famiglia. Un'inclusione sociale reale, attenta alle detenute ed alle donne affidate ai servizi degli uffici di esecuzione penale esterna, deve essere preparata durante e nelle fasi immediatamente successive alla carcerazione con la collaborazione dei servizi sociali e di altre organizzazioni competenti, al fine di garantire una transizione agevole dalla reclusione alla libertà.*

5) Percorsi Trattamentali Individualizzati. *Occorre prestare un'attenzione particolare alla preparazione psicologica (elaborazione del reato, gestione dei traumi e delle dipendenze attraverso un sostegno psicologico e un trattamento idoneo) e alla predisposizione verso il sostegno sociale per il rilascio (progetti sulla consapevolezza dell'essere donna, progetto sul ripensamento dell'Io, progetti sperimentali di restorative justice). Verranno promossi percorsi di giustizia riparativa inframuraria. La donna detenuta, potrà scegliere di aderire ad un protocollo trattamentale innovativo e sperimentale (previa approvazione del ministero competente) che ponga le basi ad uno strumento più fedele alle istanze di umanizzazione nelle vicende della reclusione. Verranno promossi contemporaneamente percorsi per il benessere psico-fisico progettando spazi, luoghi fisici dedicati e momenti da riservare alla cura del corpo e alla pratica dello sport. Dall'aspetto delle cure personali e mediche sino al momento del tempo di libertà riacquisita, la donna verrà accompagnata verso una reale seconda chance.*

Le Istituzioni e le Associazioni partners si impegnano, sia singolarmente che in rete, a promuovere politiche di sensibilizzazione ed a presentare progetti mirati in favore della donna detenuta da sottoporre alle valutazioni dell'amministrazione competente;

6).Le parti si impegnano inoltre: - a promuovere iniziative civiche finalizzate alla diffusione della "cultura della buona qualità della vita e del contrasto delle discriminazioni di genere", (enti, scuole, università, formazione professionale); ad avviare percorsi di educazione alla cultura dell'Altro, della responsabilità sociale in scuole di ogni ordine e grado, università, mondo del lavoro e delle

professioni; a sensibilizzare la società civile, in maniera quanto più diffusa e fruibile, sull'utilizzo degli strumenti che la normativa e le Istituzioni mettono a disposizione per rendere effettivo il principio di umanizzazione della pena.

7). Le parti potranno

Mediante la sottoscrizione di appositi protocolli, ciascuno per le proprie competenze:

- condividere eventuali dati di monitoraggio, ciascuno per le proprie competenze, utili alla stesura di report e ricerche;
- partecipare a iniziative nazionali e internazionali mettendo a disposizione le proprie competenze;
- sviluppare e valorizzare l'opportunità di possibile condivisione in attività progettuali di studio, formazione, ricerca su temi legati alla diffusione dei diritti umani con specifico riguardo al tema penitenziario e alla detenzione nonché alla limitazione della libertà personale femminile.

3. (Obblighi di Riservatezza)

Le Parti che sottoscrivono il presente documento riconoscono e preservano il carattere riservato delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto d'intesa.

4. (Profili economici)

Per effetto del presente documento non vi saranno oneri economici per nessuna delle parti firmatarie.

5. (Durata)

Il presente documento decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata biennale. Può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti che lo sottoscrivono.

Il documento costituisce un *unicum* e sarà notificato al Ministero competente con valutazione per la verifica di buone prassi trattamentali in favore delle donne detenute a partire dagli II.PP. di Reggio Calabria.

Il documento è suscettibile anche alla modifica concordata del suo contenuto e ad eventuali ipotesi di allargamento istituzionale.

6.(Flussi Comunicativi)

i soggetti firmatari del presente protocollo stabiliscono che la trasmissione delle comunicazioni, di atti e documenti dovrà avvenire per mezzo di posta elettronica esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- ciascuno dai propri indirizzi istituzionali,
- mail da attivare attraverso l'ufficio del garante con condivisione in drive dei documenti: esserelibera@gmail.com

7.(Pubblicità e Trasparenza)

Ciascuna delle parti contraenti si impegna a dare pubblicità del presente documento, a partire dalla pubblicazione sui rispettivi siti internet.

Reggio Calabria, 08.03.2023

Prefettura di Reggio Calabria

Corte d'Appello di Reggio Calabria

Procura Generale Presso la Corte d'Appello

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is positioned above the text 'Corte d'Appello di Reggio Calabria' and the second signature is positioned above the text 'Procura Generale Presso la Corte d'Appello'. Both signatures are stylized and cursive.

Tribunale di Reggio Calabria

Silvio Capone

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

Novelli Sambucetti 14-3-23

Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria

Davide Latini

Dip. dell'Amm. Pen. Direzione degli II.PP. di Reggio Cal.

Giuseppe Di...

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria

Roberto...

Regione Calabria

Augusto...

Comune di Reggio Calabria

...

Città Metropolitana di Reggio Calabria

...

Camera di Commercio di Reggio Calabria

...

**Garante Regionale della Calabria dei diritti delle
persone detenute o private della libertà personale**

...

**Garante dei diritti del persone private della libertà personale
del Comune di Reggio Calabria**

...

Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

...

Dipartimento Di.Gi.Es. Università Mediterranea
di Reggio Calabria

Luca G. Oronzi 8.6.2023

Istituto Comprensivo "Telesio Montalbetti" di Reggio Calabria

Maurizio Maffioli Jr
Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

CPO dell'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria

Camera Penale di Reggio Calabria "G. Sardiello"

Luca Maffioli Jr
Associazione ADGI sez. di Reggio Calabria

Marco Cacciari
AMI distretto di Reggio Calabria

Lucia Dipan
Agape - Avvocati "Marianella Garsia"

Anna Maria Dipan
AIGA sez. di Reggio Calabria


Adriano Dipan
Associazione Grace

Adriano Dipan
Associazione Chrysalide

Natalia Spauri
Associazione Nuovi Orizzonti

Natalia Spauri

FIDU Reggio Calabria



A.I.Me.Pe

